

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6227 R	9 settembre 2009	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 20 aprile 2009 presentata in forma elaborata
da Christian Vitta e cofirmatari per il Gruppo PLR riguardante la
modifica del tasso di ammortamento minimo medio (art. 214 LOC)
(v. messaggio 26 maggio 2008 n. 6227)**

1. LA REVISIONE DELLA LOC ENTRATA IN VIGORE IL 1. GENNAIO 2009

Il Consiglio di Stato con messaggio n. 5897 del 2 aprile 2008, concernente la revisione parziale della LOC, ha proposto la modifica, dal 5 al 10%, dell'ammortamento minimo della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio, previsto dall'art. 158 LOC. Nel messaggio (pag. 46) si affermava che "l'innalzamento dell'ammortamento al minimo del 10% è da ritenere di principio irrinunciabile". Contemporaneamente, il Consiglio di Stato ha tuttavia proposto una norma transitoria (l'art. 214) per facilitare l'adeguamento ai nuovi limiti d'ammortamento:

art. 214 cpv. 1 lett. a) il limite minimo del 10% può essere raggiunto in quattro anni.

Nel messaggio (pag. 69) si legge: "si è ritenuto di dare seguito alle indicazioni emerse dalla consultazione permettendo un aumento graduale dell'ammortamento minimo secondo parametri che saranno stabiliti nel regolamento. Si è inoltre introdotta la possibilità di accordare deroghe ulteriori in casi particolari da parte del Dipartimento".

art. 214 cpv. 1 lett. d) il Dipartimento può accordare ulteriori deroghe limitate nel tempo.

La proposta del Consiglio di Stato è stata condivisa dalla Commissione e successivamente, all'unanimità, anche dal Gran Consiglio.

2. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE

L'iniziativa parlamentare in esame non contesta il nuovo art. 158 che prevede un ammortamento del 10%, anziché del 5% previsto dalla legge in precedenza. L'iniziativa pone la questione dei tempi entro i quali i Comuni devono adeguarsi alla nuova norma, in considerazione della nuova situazione economia e finanziaria. Gli iniziativaisti affermano che "...la crisi finanziaria...obbliga gli enti pubblici ad intervenire a favore delle attività economiche, dell'impiego e delle famiglie...l'aumento del tasso minimo di ammortamento sottrae ai Comuni importanti margini di manovra...Un adeguamento più dilazionato nel tempo del tasso di ammortamento minimo lascerebbe ai Comuni importanti risorse...".

Essi propongono quindi la seguente modifica:

art. 214 cpv. 1 lett. a) ***entro cinque anni deve essere raggiunto il limite minimo dell'8% di ammortamento: entro dieci anni deve essere raggiunto il limite del 10%.***

Le Associazioni dei comuni condividono sostanzialmente i contenuti dell'iniziativa.

3. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 6227 del 26 maggio 2009, afferma di rimanere *"dell'opinione che la modifica intervenuta ed approvata all'unanimità dal Gran Consiglio sia di per sé positiva e da confermare"* (pag. 5). Ammette tuttavia che in questo momento essa può porre dei problemi: *"Vero è che la stessa giunge in un periodo di grave incertezza economica che porterà verosimilmente difficoltà finanziarie ai Comuni a causa di un probabile calo del gettito fiscale... Tenuto conto di quanto sopra il Governo intende in definitiva dar seguito alle preoccupazioni dei Comuni...dichiarandosi di principio d'accordo con quanto proposto nell'iniziativa del gruppo PLR. Si aderisce tuttavia alla stessa sotto forma di controprogetto indiretto, proponendo una leggera riduzione dei tempi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di legge del 10%. Si ritiene infatti che 8 anni (2017), rispettivamente 4 (2013) per l'obiettivo intermedio, possano essere sufficienti per permettere ai Comuni di adeguarvisi pur tenendo conto del periodo di crisi economica, ritenuto che in casi di rigore, rimanga al Dipartimento delle istituzioni la facoltà di accordare ulteriori deroghe limitate nel tempo"*. (pag. 5)

Il Consiglio di Stato propone pertanto la seguente modifica:

art. 214 cpv. 1 lett. a): ***entro quattro anni deve essere raggiunto il limite dell'8% di ammortamento; entro otto anni deve essere raggiunto il limite minimo del 10%.***

4. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione condivide le preoccupazioni espresse nell'iniziativa parlamentare. Ha preso atto che i proponenti hanno aderito, con una comunicazione del 3 settembre, al controprogetto elaborato dal Consiglio di Stato.

Propone pertanto al Gran Consiglio di accogliere la proposta di modifica di legge allegata al messaggio 6227 del 26 maggio 2009.

Per la Commissione della legislazione:

Graziano Pestoni, relatore
Bignasca M. - Caimi - Carobbio - Ducry -
Ghisletta D. - Gianoni - Kandemir Bordoli -
Mellini - Pantani - Paparelli - Solcà